

Una circolare dell'Ispettorato nazionale chiarisce il regime in vigore dal 3 novembre

I rider? Co.co.co. on demand

La disponibilità vale come continuità della prestazione

DI DANIELE CIRIOLI

Rider? Sono co.co.co. on demand, cioè a chiamata, ma con tutele di un lavoratore dipendente. Infatti, qualunque co.co.co. può essere «a chiamata», perché il requisito della continuità c'è anche quando la «disponibilità del collaboratore» in attesa di lavorare serve l'interesse del committente. Lo precisa l'Inl nella circolare n. 7/2020 di ieri, in cui illustra le nuove norme del dl n. 101/2019 su co.co.co. e rider, a pieno regime dal 3 novembre con l'entrata in vigore della disposizione che esclude i rider dalle tutele del lavoro dipendente, in presenza di un proprio Ccnl.

La nuova co.co.co. Con il dl n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, è stata disciplinata la co.co.co. di terzo genere a cui si applica la stessa disciplina del lavoro dipendente, tranne le norme in materia di licenziamento (c.d. stabilità). Si tratta, in particolare, delle co.co.co.

consistenti in prestazioni prevalentemente personali, continuative e svolte con modalità organizzate dal committente. Il nuovo modello di co.co.co. precisa l'Inl, si applica a tutte le collaborazioni, comprese quelle organizzate su «piattaforme digitali», ossia ai rider. Riguardo alla personalità (primo requisito), l'Inl evidenzia che si tratta ora di prestazioni «prevalentemente» e non più «esclusivamente» personali: la differenza comporta che il requisito c'è anche quando la prestazione è svolta con l'ausilio di altri soggetti e/o resa con attrezzature e/o è prevista una «clausola di sostituzione», cioè la possibilità per il prestatore di farsi sostituire da un altro lavoratore.

La co.co.co. on demand. Le novità riguarda il requisito della continuità. Per l'Inl, il requisito c'è anche se la «ripetizione della stessa prestazione» è oggetto e presupposto della co.co.co. e anche in un arco temporale non definito. Perché la «disponibilità» del collaboratore (il

La co.co.co. on demand

- La co.co.co. è soggetta alla disciplina del lavoro subordinato se in possesso dei seguenti requisiti: personalità, continuità ed etero-organizzazione
- Il requisito di continuità è ricorrente anche tutte le volte in cui la disponibilità del collaboratore è funzionale a soddisfare un interesse del committente

tempo di attesa tra un lavoro e il successivo) è funzionale all'interesse del committente (i rider). Secondo l'Inl questo nuovo concetto di continuità è a servizio delle moderne esigenze del mercato del lavoro, in cui è difficile prefissare il tempo di lavoro, in mondo particolare per le prestazioni dell'area della cd «on-demand-economy» e «just-in-time-workforce».

L'etero-organizzazione. In merito al requisito dell'etero-organizzazione, l'Inl chiama in causa i recenti orientamen-

ti giurisprudenziali (cassazione sentenza n. 1663/2020), in base ai quali il requisito sussiste se la prestazione del collaboratore è pienamente integrata nell'attività produttiva o commerciale del committente e tale integrazione è indispensabile per rendere la stessa prestazione. L'Inl aggiunge che la presenza di «pluricommitenza» del collaboratore (cioè il fatto che egli lavori con diverse società) non è di per sé idonea a escludere la presenza del requisito.

Il ruolo dei Ccnl. A con-

clusione l'Inl affronta il ruolo della contrattazione collettiva. La norma che entrerà in vigore il 3 novembre stabilisce che, se a tale data c'è un Ccnl che disciplina i rider, a questi lavoratori non è più applicabile il vincolo che prevede il riconoscimento delle tutele del lavoro dipendente (si applica il loro proprio Ccnl). L'Inl precisa che «l'esistenza» stessa di tali accordi «comporta l'esclusione del meccanismo di estensione della disciplina del rapporto subordinato». L'unico Ccnl esistente è quello tra AssoDelivery e Ugl del 15 settembre, che tutela i rider come «lavoratori autonomi». Dopo queste istruzioni dell'Inl, anche sanzionatorie, però, il campo applicativo del Ccnl risulta molto ristretto: resta l'autonomia del rapporto di lavoro dei rider, ma appare molto più difficile estrometterli dalla disciplina della nuova «co.co.co. on demand» per cui vanno riconosciute le tutele del lavoro dipendente. Tutele del Ccnl logistica, precisa infine l'Inl.